



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI
DIVISIONE MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI
S.-INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT**

ATTO N. DD 5090

Torino, 04/09/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: S062 –DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA (INFERIORI A 140.000 EURO – ART. 50 COMMA 1 LETT.B). INDIZIONE E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO STADIO PRIMO NEBIOLO ALL'ARCH. STEFANO LONGHI. IMPEGNO DI SPESA FASE 1 DI EURO 85.925,85 (IVA 22% ED INARCASSA COMPRESI) - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG: B2C94AB9B7 FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO ANNO 2024.

Premesso che,

per gli impianti sportivi della Città di Torino è necessario garantire la conservazione e le condizioni di sicurezza necessari per il corretto svolgimento delle attività sportive destinate alla cittadinanza.

In data 21/05/2024 il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato un avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri circa uno stanziamento di fondi finalizzato al recupero di impianti sportivi esistenti con la finalità di migliorare il contesto ambientale, l'inclusione sociale e la sicurezza urbana.

L'Amministrazione ha pertanto manifestato la volontà di partecipare al predetto Bando presentando istanza di partecipazione per l'adeguamento dell'impianto sportivo Stadio Primo Nebiolo, ciò in considerazione del fatto che l'impianto, per poter essere utilizzato per la sua massima capienza necessita di importanti interventi strutturali.

Si rende pertanto necessario individuare una figura professionale di particolare esperienza e professionalità nel campo degli impianti sportivi, che dovrà predisporre la documentazione necessaria al fine della partecipazione.

Considerando che tale prestazione di natura tecnica rientra tra quelle soggette al Codice dei Contratti D.Lgs 36/2023 s.m.i. e, tenuto conto che non vi è disponibilità di personale tecnico interno all'Amministrazione con idonei requisiti all'espletamento delle suddette prestazioni, visto l'esito negativo della ricerca di professionalità interna all'Ente del 25/07/2024 prot. 8418, si ritiene pertanto necessario individuare, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b) del D.Lgs 36/2023 un soggetto esterno all'Ente in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali disponibile

all'incarico di progettazione della (Fase 1) relativa alla redazione del PFTE e, in un secondo momento, se ammessi al finanziamento, l'incarico della (Fase 2) relativa al Progetto Esecutivo per i lavori di riqualificazione e adeguamento degli spazi funzionali all'attività sportiva dello Stadio Primo Nebiolo.

Considerato che il Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città n. 386 attribuisce all'art. 7 la competenza per l'affidamento di servizi tecnici professionali ai Dirigenti di Servizio e vista l'entità dell'incarico, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 50 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, si procederà con affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento ad un professionista che presenti adeguato curriculum e requisiti tecnico-professionali, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.

L'entità di tale prestazione, come da schema di parcella redatto ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016, vistato per competenza dalla Divisione Ispettorato Tecnico in data 02/08/2024 prot 8821, di cui si allega il riepilogo, prevede un compenso di onorario pari ad **Euro 68.222,14** per la Fase 1 relativa al Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economico ed **Euro 64.305,65** per la Fase 2 relativa al Progetto Esecutivo per un totale di **Euro 132.527,79 (All.01)**.

La spesa relativa alla Fase 1 sarà finanziata con mezzi di bilancio e trova capienza al capitolo 07011.03.060500016001 Impianti sportivi – Prestazioni di servizi – Incarichi di progettazione, del bilancio di previsione 2024-2026, per l'anno 2024.

E' stata quindi esperita apposita richiesta di offerta sul MEPA, RDO n. 4577485, (**All. 2**), CIG: B2C94AB9B7, con la quale il professionista, l'Arch. Stefano LONGHI, Corso Orbassano 191/7 - 10137 TORINO, in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, è stato invitato a presentare l'offerta sull'importo base di parcella pari a **Euro 68.222,14** per la Fase 1 ed **Euro 64.305,65** per la Fase 2.

La proposta di onorario per l'Amministrazione è stata presentata su portale MEPA in data 13/08/2024 dall' Arch. Stefano LONGHI, Corso Orbassano 191/7 - 10137 TORINO – P.IVA 06861450010, di comprovata esperienza professionale come risulta dal curriculum depositato agli atti del Servizio, che ha presentato offerta (**All. 3**) con un ribasso di 1.000,00 euro, di cui Euro 500,00 per la Fase 1 (PFTE) per un importo pari a Euro 67.722,14 (oltre il 4% INARCASSA ed IVA 22%) ed Euro 500,00 per la Fase 2 (PROGETTO ESECUTIVO) per un importo complessivo di Euro 63.805,65 (oltre il 4% INARCASSA ed IVA 22%).

Si precisa che la Fase 2 potrebbe non essere affidata a discrezione dell'Amministrazione senza che nulla possa essere preteso dal professionista individuato.

I rapporti tra la Città e l'arch. Stefano LONGHI saranno regolati da apposito contratto, (**All. 4**), da stipularsi in modalità elettronica, a far data dall'esecutività del presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 c. 1 del civico "Regolamento per la disciplina dei contratti" n. 386.

All'intervento è stato assegnato il CIG: B2C94AB9B7

Dato atto che ai fini dell'affidamento del servizio di cui trattasi è stata avviata la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale dell'affidatario, ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2020 e dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., vista la necessità ed urgenza delle prestazioni al fine di non rallentare il processo di approvazione del progetto, per consentire la presentazione dell'istanza nei tempi previsti da Bando Sport e Periferie, è necessario procedere alla consegna anticipata del servizio ai sensi dell'art 17 comma 8 del D.Lgs.36/2023, in pendenza dell'esito dei controlli e della stipula del contratto,

L'affidamento del suddetto incarico, trattandosi di affidamento ai sensi del disposto dell'art. 50 comma 1, lettera b) del D.Lgs 36/2023 non comporta, ai sensi dell'art 55 comma 2 del D.Lgs 36/2023 l'applicazione del termine dilatorio di 35 gg. di cui dell'art 55 comma 1 del D.Lgs 36/2023 per cui la stipula del relativo contratto sarà disposta a far data dall'esecutività del presente atto e nelle more dell'esito positivo delle verifiche di legge, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29, comma 1 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti.

Si attesta l'ottemperanza delle disposizioni prescritte dall'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Con la presente si procede all'indizione e all'affidamento a favore dell'arch Stefano LONGHI con sede in corso Orbassano 191/7 – 10137 TORINO - P.IVA 06861450010 ed al contestuale impegno di spesa relativo alla Fase 1 di Euro 67.722,14 al lordo delle ritenute di legge, oltre INARCASSA 4% pari ad Euro 2.708,88 ed IVA al 22% pari ad Euro 15.494,83 per un totale complessivo di Euro 85.925,85, sulla base di apposito contratto allegato al presente provvedimento, la cui stipulazione in forma elettronica sarà disposta in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del civico "Regolamento per la disciplina dei contratti"

n. 386. La prestazione della Fase n. 1 avrà decorrenza dalla data di esecutività del presente atto a seguito di verbale di avvio della prestazione.

Occorre altresì procedere all'approvazione dell'impegno di spesa relativa alla Fase 1 (PFTE) pari a Euro 85.925,85 (di cui Euro 67.722,14 per onorario, Euro 2.708,88 per contributo Inarcassa 4%, ed Euro 15.494,83 per IVA al 22%), come riportato nel dettaglio economico e finanziario, rimandando ad un secondo tempo l'impegno di spesa per la Fase 2 (PROGETTO ESECUTIVO), se ammessi al Finanziamento.

Dato atto che si procederà successivamente all'inserimento dell'intervento negli strumenti di programmazione e quindi alla nomina del RUP.

Il Dirigente proponente dichiara ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse anche potenziale in capo allo stesso.

Tenuto conto della Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte – prot. 54/2021/SRCPIE/INPR del 10/03/2021, si attesta che l'affidamento previsto dal presente provvedimento non è assimilabile alla fattispecie dell'incarico esterno di studio, ricerca e consulenza come indicata dall'art. 1 commi 9, 56, 57 e 173 della Legge 266/2005 e dall'articolo 7 comma 6 del D.Lgs n. 165/2001, bensì a quella della prestazione di servizi, in quanto non è destinato a fornire supporto conoscitivo-esperienziale all'amministrazione conferente, in vista di decisioni da assumere o di progetti da realizzare, bensì a coprire necessità di prestazioni autosufficienti nell'iter procedimentale, che non possono essere svolte da personale interno.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 178, 179, 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

1. di attestare che l'affidamento del servizio in oggetto rientra fra le competenze attribuite ai Dirigenti di Servizio dall'art. 7 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino;
2. di approvare, per le motivazioni citate in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, ai sensi degli artt. 15 e 66 del D.Lgs. 36/2023, l'indizione e l'affidamento dell'incarico della Fase 1 relativa al Progetto di Fattibilità tecnico ed economico dello Stadio Primo Nebiolo ai sensi dell'art. 41, commi 6, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., all'Arch. Stefano LONGHI, con sede in corso Orbassano 191/7 - 10137 TORINO – P.IVA 06861450010 (di comprovata esperienza professionale come risulta dal curriculum depositato agli atti del Servizio scrivente), che ha presentato offerta congrua ed economicamente conveniente (**All. 3**), per un importo relativo alla Fase 1 di Euro 67.722,14 al lordo delle ritenute di legge, oltre INARCASSA 4% pari ad Euro 2.708,88 ed IVA al 22% pari ad Euro 15.494,83 per un totale complessivo di Euro 85.925,85. Come si evince dalla narrativa, che qui s'intende integralmente richiamata, il professionista ha presentato un'offerta congrua ed economicamente conveniente anche per la Fase 2 di Euro 63.805,65 oltre contributo Inarcassa 4% pari ad Euro 2.552,23 ed IVA al 22% per Euro 14.598,73 per un totale di Euro 80.956,61 e che tale corrispettivo viene ritenuto congruo dal RUP, il cui importo verrà impegnato con successiva determinazione dirigenziale sempre precisando che la fase due potrebbe non essere affidata a discrezione dell'Amministrazione senza che nulla possa essere preteso dal professionista individuato. Per la Fase 2, il professionista affidatario resta vincolato ad assumere l'incarico, con riserva di estensione a discrezione della stazione appaltante, come previsto nel contratto;
3. di dare atto che, ai fini dell'affidamento del servizio di cui trattasi, è stata avviata la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale dell'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2020 e dell'art. 94 e 99 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, e che si è in attesa degli esiti, ma che tuttavia, considerata l'urgenza, si ritiene di procedere alla consegna anticipata del servizio nelle more della conclusione delle verifiche di legge;
4. di prendere atto che all'affidamento è stato assegnato il CIG: **B2C94AB9B7**
5. di approvare l'allegato schema di contratto (**All. 4**), da stipularsi in modalità elettronica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 c. 1 del civico "Regolamento per la disciplina dei contratti" a far data dall'esecutività del presente provvedimento;
6. di impegnare la spesa complessiva di Euro 85.925,85, finanziata con mezzi di bilancio così come risulta dal dettaglio economico finanziario;
7. di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano la consegna anticipata del servizio ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D.Lgs. 36/2023;
8. di dare atto che, trattandosi di affidamento diretto per prestazioni di carattere professionale, ai sensi dell'art. 55 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 non trova applicazione il termine dilatorio di 35gg. di cui dell'art. 55 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e pertanto la stipula del contratto, relativo al presente affidamento, sarà disposto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29, comma 1, del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti, a far data dall'esecutività del presente provvedimento e nelle more dell'esito positivo delle verifiche di legge;
9. di riservarsi la facoltà di recesso dal contratto, previo esperimento della procedura di cui all'art. 7 della Legge 241/90, qualora il professionista stesso, in conseguenza della completa acquisizione degli esiti dei controlli sulla veridicità della dichiarazioni rese non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla Legge ai fini del presente affidamento, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
10. di riservare a successive determinazioni dirigenziali la liquidazione della spesa che avverrà su presentazione di regolare fattura, nei termini previsti dal contratto di cui al punto 4) entro 30 giorni consecutivi dal ricevimento della fattura elettronica del professionista sul portale SDI ex art. 21 DPR 633/72 ed art. 184, commi 1 e 2 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs.

231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23.01.2013, previa verifica della regolarità contributiva ed attestazione dell'avvenuta prestazione;

11. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è prevista nell'anno 2024 per Euro 85.925,85;
12. di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
13. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione telematica "Amministrazione aperta";
14. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.
15. di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale in capo alla sottoscritta Dirigente del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport.

Dettaglio economico-finanziario

16. di impegnare la spesa complessiva di Euro 85.925,85, finanziata con mezzi di bilancio per l'anno 2024, come di seguito specificato;

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo e articolo	Responsabile	Scadenza obbligazione
€ 85.925,85	2024	07	01	1	03	060500016001	062	2024
Descrizione capitolo e articolo				<i>Impianti sportivi – Prestazioni di Servizi – incarichi di Progettazione – S.R.E. IVA - sett. 062</i>				
Piano finanziario n.				Descrizione Piano Finanziario				
U.1.03.02.11.999				Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.				

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Maria Vitetta